

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

## Comune di Massa

### Regolamento di Polizia Urbana della città di Massa

Capoluogo di Provincia

*ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 48 del 1 marzo 1946*

**Provincia di Massa Carrara**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15/05/2014,  
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 140 del 24/07/2019.**

## Sommario

<b>TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	1
Art. 1 - Finalità .....	1
Art. 2 - Definizioni .....	1
Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana.....	1
Art. 4 - Accertamento delle violazioni .....	2
Art. 5 - Sistema sanzionatorio .....	2
Art. 6 - Sanzioni .....	3
Art. 7 - Sanzioni sostitutive al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.....	3
<b>TITOLO 2 SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b> .....	4
Art. 8 - Spazi ed aree pubbliche.....	4
Art. 9 - Individuazione aree urbane di cui all'9 della Legge n.48/2017.....	4
Art. 10 - Accattonaggio .....	6
Art. 11 - Bagarinaggio.....	7
Art. 12 - Prostituzione .....	7
Art. 13 - Atti vietati su suolo pubblico- privato .....	8
Art. 14 - Decoro nell'abbigliamento dei cittadini .....	9
Art. 15 - Cerimonie religiose .....	9
Art. 16 - Sosta ed abbandono di velocipedi e acceleratori di andatura.....	9
Art. 17 - Occupazione o indebito utilizzo di spazi e strutture che garantiscono l'accessibilità delle persone con disabilità.....	10
Art. 18 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità .....	10
<b>TITOLO 3 NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE</b> .....	10
Art. 19 - Marciapiedi e portici .....	10
Art. 20 - Manutenzione degli edifici e delle aree.....	10
Art. 21 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....	11
Art. 22 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano .....	12
Art. 23 - Nettezza del suolo e dell'abitato .....	12
Art. 24 - Sgombero neve.....	12
Art. 25 - Rami e siepi .....	13
Art. 26 - Pulizia fossati .....	13
Art. 27 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci .....	13
Art. 28 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali .....	14
Art. 29 - Esposizione di panni e tappeti.....	14
Art. 30 - Muratura di porte e finestre di edifici disabilitati già soggetti ad effrazione .....	14
Art. 31 - Prevenzione della proliferazione di insetti nocivi.....	14

<b>TITOLO 4 NORME DI TUTELA AMBIENTALE</b> .....	15
Art. 32 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili .....	15
Art. 33 - Oggetti mobili .....	15
Art. 34 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto .....	15
Art. 35 - Accensioni di fuochi .....	15
Art. 36 - Tutela della tranquillità pubblica .....	16
Art. 37 - Tutela della convivenza civile .....	16
Art. 38 - Attività rumorose .....	17
Art. 39 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali .....	18
Art. 40 - Uso dei dispositivi antifurto.....	18
Art. 41 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" .....	18
Art. 42 - Attrezzature da giardino .....	18
Art. 43 - Pubblicità fonica .....	19
Art. 44 - Altre attività rumorose .....	19
Art. 45 - Sosta o fermata di veicoli a motore .....	19
Art. 46 - Colombi in città e gabbiani .....	19
Art. 47 - Aeromodelli e droni .....	20
<b>TITOLO 5 ANIMALI</b> .....	20
Art. 48 - Animali di affezione .....	20
Art. 49 - Custodia e tutela degli animali.....	20
Art. 50 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato .....	21
Art. 51 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali .....	21
Art. 52 - Molestia agli animali.....	22
Art. 53 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi.....	22
<b>TITOLO 6 POLIZIA ANNONARIA</b> .....	22
Art. 54 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato .....	22
Art. 55 - Attività miste.....	23
Art. 56 - Commercio in forma itinerante su aree pubbliche.....	23
Art. 57 - Commercio su aree pubbliche - regime delle aree .....	24
Art. 58 - Attività di vendita in forma itinerante modalità di svolgimento .....	24
Art. 59 - Occupazioni per esposizione di merci .....	24
Art. 60 - Limitazioni al consumo di bevande alcoliche .....	25
Art. 61 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio .....	25
Art. 62 - Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni .....	25
Art. 63 - Luminarie .....	26
Art. 64 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.....	26

<b>TITOLO 7 VARIE</b> .....	27
Art. 65 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza .....	27
Art. 66 - Spettacoli di strada.....	27
Art. 67 - Divieto di campeggio libero .....	28
Art. 68 - Bagni.....	28
Art. 69 - Negozi articoli per soli adulti.....	29
Art. 70 - Prescrizioni in ambito di uso dei bagni .....	29
Art. 71 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti .....	29
Art. 72 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune.....	29
<b>TITOLO 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> .....	30
Art. 73 - Abrogazione norme.....	30
Art. 74 - Entrata in vigore .....	30
Art. 75 - Norma finale.....	30

## **TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità**

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità con i principi generali dell'ordinamento giuridico ed in conformità con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della cittadinanza al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, favorendo il consolidarsi diffuso e sentito dell'appartenenza ad una comunità.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'Articolo 1 del presente Regolamento si definisce:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni, anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale e per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale;
- b) convivenza civile, vivibilità ed igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, nel normale svolgimento delle occupazioni e nel riposo;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali ed industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica, che non comporti alcun rischio e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale, tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro, con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi e da fotografi e da coloro che realizzano filmati.

### **Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana**

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs.n. 112/98 ed in conformità a quanto previsto dalla L.R.T. 3 aprile 2006, n. 12 e s.m.i..

#### **Art. 4 - Accertamento delle violazioni**

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n°689 e s.m.i.
- 3) Il Sindaco, in forza degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed i dirigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo il dettato dell'Articolo 107 comma 5° del citato D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i, possono emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana. I Dirigenti possono altresì rilasciare autorizzazioni temporanee in deroga alle norme del presente Regolamento, previo parere degli Uffici e Servizi di volta in volta interessati. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali impartiti in loco, in presenza di circostanze straordinarie ed urgenti, dal personale indicato al precedente comma 1.

#### **Art. 5 - Sistema sanzionatorio**

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge n.689/1981 e s.m.i e dell'art. 7-bis del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
2. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo.
4. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della citata Legge n.689/1981 e s.m.i è individuata nella Polizia Municipale. I proventi sono destinati al Comune.
5. Competente ad accertare le violazioni di cui al presente Regolamento è la Polizia Municipale. Sono altresì competenti gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
6. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con proprio atto, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 13 della citata Legge n.689/1981 e s.m.i.
7. Gli agenti di Polizia Municipale ed il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma 5 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario ed utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento o delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei

responsabili delle violazioni medesime.

## **Art. 6 - Sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento variano da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
2. Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Legislatore per ogni violazione si indica la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta.
3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa ridotta pari ad € 300,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
4. La Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i., in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.
5. Nell'ipotesi di recidiva, in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, può essere disposta, ove applicabile, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 90 giorni.
6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo, ai sensi degli articoli 13 e 20 della L. n.689/1981 e s.m.i. e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 della L. n.689/1981 e s.m.i. è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta pari ad € 300,00.
7. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
8. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore;
9. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio, in danno, all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

## **Art. 7 - Sanzioni sostitutive al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Nei casi espressamente previsti da alcuni articoli del presente Regolamento è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione personale di attività di pubblica utilità, avente valenza educativa per il trasgressore ed a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.
2. Ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui al comma precedente, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, per l'importo minimo di € 200,00, deve essere richiesta dal trasgressore maggiorenne, tramite istanza da presentare all'Autorità Amministrativa entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ed in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 della L.n.689/1981 e s.m.i.
3. Il Comune di Massa, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio

provvedimento, l'ammissione ad eseguire la prestazione a proprio favore specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area di intervento, le modalità e l'incarico alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione; in caso di valutazione negativa dispone il rigetto di tale istanza.

4. L'ammissione del trasgressore allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, deve necessariamente soddisfare un interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'Ente.

5. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate, sono in particolare quelle afferenti:

a) all'area della manutenzione e della pulizia (tinteggiatura, piccole riparazione, pulizia e manutenzione delle strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di parchi pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà o in gestione al Comune);

b) all'area della vigilanza (attività di sorveglianza di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali parchi, cimiteri, biblioteche e musei).

6. Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree, per le quali possa esserne ravvisata la necessità.

7. Per le prestazioni di pubblica utilità sarà possibile formalizzare, a cura del Comune, apposite Convenzioni con Associazioni di volontariato ed Enti no profit per lo svolgimento delle attività concordate.

8. Il valore di ogni ora di attività prestata a favore dell'Ente è fissato in € 10, 00, rivalutabile sulla base degli indici ISTAT. Il trasgressore deve effettuare il numero di ore necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente.

9. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa a carico dell'Ente per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.

10. La violazione e l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero agli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabile al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza all'Autorità Amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione

sostitutiva ed al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla L. n.689/1981 e s.m.i.

11. Al termine della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione attestante l'adempimento degli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità, da trasmettere tempestivamente all'Autorità Amministrativa; quest'ultima, ricevuta detta relazione, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria.

## **TITOLO 2 SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 8 - Spazi ed aree pubbliche**

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità, come dettagliato nelle seguenti disposizioni.

### **Art. 9 - Individuazione aree urbane di cui all'9 della Legge n.48/2017**

- 1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 20.02.2017 n.14-convertito in Legge 18.04.2017 n.48 e successivamente dall'art. 21 comma 1, lett.a) e



b) del D.L.04 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni dalla Legge 01.dicembre 2018 n.123- rubricato “ *Misure a tutela del decoro di particolari luoghi*” si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

- a) Capolinea autobus e Stazione ferroviaria: Piazza IV Novembre, via Pellegrini, via Carducci (tratto compreso tra v.le Stazione e via dell’Acqua) v.le Stazione (tratto compreso tra piazza IV Novembre e via dei Gelsi), via Giuseppe Minuto;
- b) Aereoporto Cinquale, via Verdi (tratto tra via Intercomunale e via del Sale) via Intercomunale (tratto da via Verdi a via del Sale), via del Sale;
- c) Via Europa e parcheggio ex intendenza (TPL);
- d) Viale Lungomare di Levante ricomprese tutte le intersezioni stradali intercantesi ;
- e) Via Verdi ricomprese tutte le intersezioni stradali intercantesi;
- f) Via delle Pinete ricomprese tutte le intersezioni stradali intercantesi ;
- g) via Lungomare di Ponente ricomprese tutte le intersezioni stradali intercantesi ;
- h) Viale Lungomare Vespucci ricomprese tutte le intersezioni stradali intercantesi ;
- i) Centro Storico (area ZTL);
- j) Piazza Betti, piazza Pellerano, via Gramsci, via Ascoli, via Rossi, via Colombo, Via Manzoni ricomprese tutte le intersezioni stradali intercantesi ;
- k) Piazza Calamandrei (Ronchi) ricomprese tutte le intersezioni stradali intercantesi;
- l) Parchi pubblici Comunali indicati, di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- Parco dei Mirti loc. Mirteto;
- Parco Ortola (fronte cimitero);
- Parco XXV Aprile loc. Rocca;
- Parco Borgo Ponte;
- Parco Ulivi e sgambatoio di via Rosselli;
- Parco dei Ciliegi;
- Parco Monte di Pasta;
- Parco Cervara;
- Parco Ugo Pisa;
- Parco Ricortola;
- Parco Magliano;
- Parco di piazza Calamandrei (Ronchi);
- Parco di F.do V.le Roma;
- Pinete Partaccia;
- Parco Brugiano
- Parco via Donne Partigiane;
- Parco 8 Marzo (via Confalonieri);
- Parco Poggi (via Sciesa);
- Parco piazza Quercioli;
- Parco via Isola;
- Parco della Rinchiostra;
- Parco viale Roma per via delle Carre;
- Parco Romagnano.

1 bis) Le aree sopraindicate potranno essere oggetto di successivi ampliamenti e/o variazioni, sulla base delle esigenze sopravvenute, demandandone la proposta alla Giunta Comunale, previa relazione del Comando di Polizia Municipale.

2) Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da specifiche leggi o dal presente Regolamento, ai comportamenti di seguito specificati nei punti m), n), o), p), q), r), e s) del presente comma, lesivi dell’accessibilità e della fruibilità delle aree pubbliche e/o di uso pubblico

compiutamente individuate nel comma precedente del presente articolo, consegue l'applicazione dell'ordine di allontanamento e il divieto di accesso di cui al combinato disposto dagli articoli 9 e 10 del D.L. 20.02.2017 n.14- convertito in Legge 18.04.2017 n.48 e successivamente dall'art. 21 comma 1, lett.a) e b) del D.L.04 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni dalla Legge 01.dicembre 2018 n.123.

- m) intrattenimento negli spazi pubblici e/o di uso pubblico rendendosi responsabili di atti di danneggiamento dell'arredo urbano, o comunque attuando comportamenti potenziamenti lesivi per l'incolumità delle persone;
- n) compimento di atti che offendano la pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p. o quelli meglio indicati nel presente Regolamento;
- o) bivaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi della decenza, del decoro, della quiete e/o dell'igiene ;
- p) salire su monumenti, cancellate, muri di cinta, recinzioni, edifici o alberi, entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione e/o manutenzione;
- q) esercitare l' accattonaggio con modalità moleste, con il carattere dell'insistenza o dell'oppressione nelle richieste di danaro o simulando menomazioni fisiche;
- r) esercitare attività commerciali e "artigianali" su aree e spazi pubblici in assenza e/o in violazione dei necessari titoli abilitativi ;
- s) detenere e consumare alcolici, come meglio previsto nel presente Regolamento;

3) Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00.

4) Contestualmente all'accertamento della condotta illecita , al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 del D.L. 20.02.2017 n.14 l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. 5)Gli organi accertatori dispongono, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/1981 e s.m.i., previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R. 29.07.1982 n. 571, con oneri e spese a carico dei trasgressori e, se individuati, del/i proprietario/i responsabile/i in solido.

## **Art. 10 - Accattonaggio**

1. Ferma restando l'eventuale applicazione della legge penale, ove ricorrano i presupposti, è vietata qualsiasi forma di accattonaggio, effettuata in maniera molesta, petulante o comunque fastidiosa per le persone, ovvero simulando deformità o malattie, con impiego di minori, anziani, disabili o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, nell'ambito delle strade e delle aree pubbliche soggette ad uso pubblico e qualora l'attività stessa espliciti i suoi effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata;
2. Fatte salve le norme in materia di benessere animale è vietato utilizzare, nella pratica dell'accattonaggio, animali di qualsiasi specie obbligandoli a condotte o collocazioni contro la loro natura;
3. In ogni caso è sempre prevista la sanzione accessoria della confisca del denaro provento della violazione, nonché dei materiali e delle attrezzature impiegate nell'attività di accattonaggio, ai sensi dell'art. 20 della L. 24/11/1981, n. 689. Gli organi di polizia procedono al sequestro cautelare amministrativo di dette cose, ai sensi dell'art.13 della medesima legge, in concomitanza con l'accertamento e contestazione della violazione;
4. Le eventuali condizioni di indigenza rilevate dagli organi di polizia precedenti dovranno essere segnalate ai Servizi Sociali competenti, al fine di porre in atto gli eventuali e idonei interventi assistenziali;

5. E' vietato su tutto il territorio comunale, l'esercizio di mestieri o attività, prive di permessi o autorizzazioni, che creino intralcio alla circolazione stradale, sia sulla carreggiata che fuori di essa, così come è parimenti vietato l'esercizio di mestieri o attività, sempre prive di permessi o autorizzazioni, che provocano disturbi, molestie o mero fastidio ai clienti di esercizi commerciali.
6. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa **pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00** nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del DL 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni, nella L. 18/04/2017, n.48, secondo le modalità della norma legislativa citata.

### **Art. 11 - Bagarinaggio**

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso per aree museali, parchi, eventi musicali, sportivi o altre tipologie di spettacolo al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e dei soggetti od enti autorizzati, anche a mezzo di soggetti terzi da questi ultimi indicati.;
2. In ogni caso è prevista la sanzione accessoria della confisca del denaro provento della violazione, dei biglietti invenduti, nonché dei materiali ed attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art.20 della L. 24/11/1981, n. 689;
3. Gli organi accertatori procedono al sequestro cautelare amministrativo di dette cose in concomitanza con l'accertamento e contestazione della violazione.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa **pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta di € 300,00.** nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del DL 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni, nella L. 18/04/2017, n.48, secondo le modalità della norma legislativa citata.

### **Art. 12 - Prostituzione**

1) Nel territorio comunale sono vietati i seguenti comportamenti:

a) porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenimento con essi e/o con qualsiasi ulteriore atteggiamento o modalità comportamentali, incluso l'abbigliamento, suscettibili di ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;

b) richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto a) e/o di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;

c) alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto b).

2) Per la violazione delle disposizioni contenute nei punti a) e b) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa **pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta di € 450,00.** nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del DL 20/02/2017 n. 14 convertito con modificazioni, nella L. 18/04/2017, n.48, secondo le modalità della norma legislativa citata.

3) La violazione prevista al punto c) comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs n.285/1992 e s.m.i. c.c."Codice della Strada" , Titolo V con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 41,00 ad un massimo di € 168,00. Come previsto dall'art. 195 comma 2 bis del D.Lgs n.285/1992 e s.m.i. c.c."Codice della Strada", la violazione accertata nell'orario 22,00-07,00 è aumentata di 1/3

3) contestualmente all'accertamento della condotta illecita , al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 del D.L. 20.02.2017 n.14 l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto;

4) i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al Comune di Massa, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano;

### **Art. 13 - Atti vietati su suolo pubblico- privato**

1) Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli;
- b) eseguire attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi e tutto ciò che possa creare danno a persone o cose;
- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali;
- d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- f) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui monumenti, le volte e i sottopassi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso. Il bivacco è altresì vietato nelle aree verdi. E' inoltre vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per bivaccare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
- i) alimentare i piccioni;
- j) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi ,mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche, arrecando molestie a chiunque;
- k) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

2) E' fatto divieto su aree esterne pubbliche o private concesse ad uso pubblico abbandonare contenitori di ogni genere. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree esterne ad uso pubblico concesse agli stessi, durante l'orario di apertura.

3) E' vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico o privato aperto al pubblico con rifiuti od altri oggetti di qualsiasi specie comprese le gomme da masticare ed i mozziconi di sigaretta.

4) La violazione delle disposizioni previste nei punti a),b), c), d), e), h), i) e k) del comma 1 del presente articolo,e la violazione delle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di €

100,00. La violazione delle disposizioni previste nei punti f), g) e j) del comma 1 del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00

#### **Art. 14 - Decoro nell'abbigliamento dei cittadini**

1. Fatta salva la normativa vigente è vietato andare in pubblico con abbigliamenti o atteggiamenti che possano offendere la decenza o il pubblico decoro quali, a titolo esemplificativo, mostrarsi a torso nudo oppure in bikini o reggiseno.
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

#### **Art. 15 - Cerimonie religiose**

1. Chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dai luoghi appositamente destinati ovvero processioni ecclesiastiche, cortei civili lungo le strade o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nel rispetto delle norme di legge, deve darne comunicazione scritta al comune, con almeno tre giorni di anticipo.
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e potrà essere disposto, a tutela della sicurezza della circolazione stradale, anche la sospensione della cerimonia o dell'atto di culto.

#### **Art. 16 - Sosta ed abbandono di velocipedi e acceleratori di andatura**

1. La sosta dei velocipedi e degli acceleratori di andatura non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare l'accesso alle abitazioni, agli uffici pubblici o privati, agli esercizi, ai passi carrai o limitare la fruizione dei marciapiedi e dei passaggi pedonali e ciclabili.
2. Nelle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è vietato agganciare velocipedi e acceleratori di andatura ai monumenti e loro barriere di protezione nonché ai semafori.
3. E' vietato lasciare in sosta sulle strade e sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi e acceleratori di andatura, che, per le loro condizioni oggettive e soggettive, possano essere qualificate come "rifiuto" secondo la vigente normativa ambientale o, comunque, a prescindere dalle condizioni di cui sopra, lasciarli in sosta per un periodo ininterrotto di più di 60 giorni decorrenti dall'accertamento effettuato dagli operatori di Polizia Municipale o da altro personale incaricato.
4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00.
5. In tutti casi di cui ai commi precedenti è disposta la rimozione del velocipede o dell'acceleratore di andatura, che potrà essere eseguita anche mediante apertura e forzatura dei sistemi di fissaggio.
6. Tutti i velocipedi e gli acceleratori di andatura rimossi e qualificabili come "rifiuto", per le proprie condizioni oggettive e soggettive, saranno conferiti all'ente affidatario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e gestiti secondo la normativa vigente. In alternativa i suddetti "rifiuti" potranno essere donati ad associazioni, cooperative o altri enti con finalità non lucrative che ne facciano specifica richiesta e previa istruttoria.
7. Tutti i velocipedi e gli acceleratori di andatura rimossi per le altre casistiche contemplate dal presente articolo, ma ancora idonei alla circolazione, potranno essere successivamente restituiti all'avente diritto, che dovrà dimostrare di esserne proprietario tramite apposita documentazione ovvero il possesso di chiavi o altri sistemi analoghi in grado di aprire i lucchetti o sistemi di blocco del mezzo.
8. La restituzione potrà avvenire previa contestazione del verbale di violazione per l'infrazione commessa e il pagamento delle spese di rimozione e deposito.

9. Ove non reclamati entro 30 giorni dal rinvenimento e rimozione i veicoli di cui al comma 7 potranno essere trattati secondo le disposizioni di cui agli art. 927 e seguenti del codice civile e in conformità alla specifica regolamentazione da parte dei competenti uffici comunali.

#### **Art. 17 - Occupazione o indebito utilizzo di spazi e strutture che garantiscono l'accessibilità delle persone con disabilità**

- 1) Ferme restando le sanzioni previste dal Codice della Strada, è vietato intralciare, pregiudicare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con disabilità occupando, con veicoli od altro materiale, gli spazi destinati a disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per i non vedenti ed altri soggetti comunque affetti da menomazione o in qualunque altro modo impediti.
- 2) In ogni caso, l'occupazione di spazi pubblici o privati soggetti all'uso pubblico, è ammessa solo a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone, con limitata o impedita capacità motoria.
- 3) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### **Art. 18 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità**

- 1) Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il pristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
- 2) Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma pari ad euro 300,00. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla mozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

### **TITOLO 3 NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 19 - Marciapiedi e portici**

- 1) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte i quali hanno l'obbligo di effettuarne la manutenzione, fatto salvo quanto diversamente previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

#### **Art. 20 - Manutenzione degli edifici e delle aree**

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici, ognuno secondo le proprie competenze, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la

necessità dall'Autorità comunale. L'Amministrazione comunale, in caso di mancata ottemperanza da parte del soggetto obbligato, potrà intervenire direttamente per ripristinare lo stato di decoro e salubrità dei luoghi. Il costo dell'intervento sarà, con tutti gli strumenti previsti dalla legge, addebitato a detti soggetti inadempienti.

- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in termini di riutilizzo. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cortili posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, qualora si determini la temporanea chiusura dell'attività commerciale, il proprietario del locale momentaneamente vuoto e provvisto di vetrina che si affaccia sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà provvedere, entro 30 giorni dal verificarsi della chiusura e in ogni caso entro il termine eventualmente stabilito dall'Amministrazione a seguito di accertamento dell'avvenuta chiusura, ha l'obbligo di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività: a. Pulizia costante delle

saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande.

Ai medesimi soggetti è fatto altresì obbligo di provvedere all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro e delle aree di ubicazione del locale nonché alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi. E' inoltre fatto divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, post-it e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo.

- 9) La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o integri la violazione di un precedente provvedimento adottato dall'Amministrazione Comunale a tutela della pubblica incolumità ( in attuazione del vigente Regolamento Comunale a salvaguardia della pubblica incolumità) è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 400,00.

## **Art. 21 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi, una o due volte l'anno, fornendo adeguata documentazione all'Amministrazione, se richiesta.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non

costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00.

#### **Art. 22 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano**

- 3) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e privato urbano e arbustivo è vietato:
  - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
  - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada.
- 4) E' altresì vietato:
  - a) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
  - b) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvo espressa autorizzazione.
- 5) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### **Art. 23 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 21 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) È fatto divieto, per tutti coloro che non sono residenti nel Comune di Massa, di conferire, nel territorio comunale, rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio di altri Comuni. Tale divieto non si applica a coloro i quali non sono residenti ma risultano domiciliati nel Comune di Massa per motivi di studio/lavoro o che si trovano temporaneamente nel territorio comunale per motivi turistici o in casi a questi assimilabili, dovendo a riguardo, nel caso, essere fornita adeguata comprova da parte di chi conferisce.
- 6) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### **Art. 24 - Sgombero neve**

- 1) I proprietari, o gli amministratori, o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo



materiale ad eliminare il pericolo.

- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti gli accumuli di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata in modo da garantire il passaggio, sia pedonale che veicolare. E' vietato accumularla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

#### **Art. 25 - Rami e siepi**

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada ed in conformità a quanto previsto nel "Regolamento del Patrimonio Verde Pubblico e Privato" del Comune di Massa.
- 3) I rami e i residui delle potature e dello sfalcio devono essere rimossi e debitamente conferiti per lo smaltimento differenziato dei rifiuti vegetali, presso siti autorizzati. E' ammesso lo smaltimento mediante combustione controllata dell'ammasso, previa domanda al Sindaco e successiva autorizzazione di valenza annuale, che sarà comunque sospesa durante il periodo dal 15 maggio al 15 ottobre.
- 4) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non integri la trasgressione di specifiche disposizioni previste dal D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. o da altra normativa legislativa e/o regolamentare dei peculiari settori), è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

#### **Art. 26 - Pulizia fossati**

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

#### **Art. 27 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### **Art. 28 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

- 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, in modo che l'area in dotazione o comunque circostante risulti pulita; sono altresì tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori anche non derivanti dalla loro attività.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca specifiche normative settoriali, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

#### **Art. 29 - Esposizione di panni e tappeti**

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

#### **Art. 30 - Muratura di porte e finestre di edifici disabitati già soggetti ad effrazione**

- 1) L'Amministrazione comunale, tramite apposita ordinanza, può imporre ai proprietari di edifici disabitati o inutilizzati, di qualsiasi natura, che siano già stati oggetto di effrazione ovvero di occupazione abusiva da parte di terzi, la copertura di tutti gli accessi posti al piano terreno, quali porte e finestre, al fine di impedire ulteriori ingressi secondo quanto previsto dall'art.54 comma 4/4bis/5 del Testo unico degli Enti Locali 267/2000.
- 2) Ove, la natura dello stabile e la tipologia di effrazioni accertate lo rendano opportuno, l'Amministrazione comunale potrà imporre anche l'occlusione di tutti gli accessi allo stabile
- 3) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

#### **Art. 31 - Prevenzione della proliferazione di insetti nocivi**

- 1) Fatte salve specifiche di settore, è vietato detenere nei giardini, nei cortili, nei parchi, nelle aree di parcheggio private e negli orti: contenitori, bidoni, cassoni e altri oggetti aperti che possano diventare luogo di raccolta di acque stagnanti;
- 2) Le piscine all'aperto che non siano attivamente utilizzate devono essere coperte con gli appositi teli o svuotate interamente attuando sistemi per evitare il riempimento, anche parziale, con acqua piovana.
- 3) Presso le officine di riparazione e qualsiasi attività che preveda il deposito di pneumatici, deve essere evitato il loro accatastamento all'aperto in modo scoperto, al fine di impedire la raccolta di umidità e acqua piovana al loro interno.
- 4) Presso le aree di cantieri edili, stradali e le aree di lavorazioni agricole o boschive, ove sia necessario realizzare buche o escavazioni, gli addetti devono provvedere ad attuare lo svuotamento, tramite sistemi di pompaggio, delle acque di infiltrazione della falda e

delle acque meteoriche o a realizzarne la copertura completa;

- 5) L'Amministrazione potrà imporre la messa a norma e l'adozione delle cautele necessarie attraverso specifica ordinanza comunale.
- 6) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

## **TITOLO 4 NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

### **Art. 32 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non costituisca violazione di specifiche norme settoriali, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00.

### **Art. 33 - Oggetti mobili**

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00.

### **Art. 34 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in forma professionale o in via continuativa in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni suscettibili di sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica per evitare inconvenienti.
- 4) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 6) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00.

### **Art. 35 - Accensioni di fuochi**

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. Eventuali deroghe dovranno essere richieste ai competenti Uffici Comunali, i quali valuteranno l'ammissibilità di tali richieste rilasciando, in caso affermativo, i necessari titoli abilitativi.
- 2) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 3) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 4) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### **Art. 36 - Tutela della tranquillità pubblica**

- 1) Ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari in materia di inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare:
  - a) nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere suoni e grida, schiamazzi o altri rumori, tra le ore 23.00 e le ore 07.00 del giorno successivo tali da arrecare disturbo o molestia;
  - b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 23.00 alle ore 07.00 del giorno successivo e, in qualsiasi orario, di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, salva, in ogni caso, l'autorizzazione del Comune.
- 2) Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per spettacoli o trattenimenti pubblici, hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica.
- 3) In particolare i soggetti di cui sopra devono assicurarsi che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da evitare che suoni e rumori siano udibili all'esterno del fabbricato principale tra le ore 24,00 e le ore 8,00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi e tra le ore 23,00 e le ore 8.00 negli altri giorni.
- 4) Laddove i titolari siano legittimati ad effettuare la somministrazione in pertinenze esterne all'esercizio, avranno cura che la propria clientela tenga un atteggiamento non pregiudizievole per la quiete pubblica nonché per l'igiene ed il decoro degli spazi pubblici, informando la stessa circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi viola il presente regolamento.
- 5) Le autorizzazioni per l'effettuazione di manifestazioni musicali all'esterno dei locali verranno rilasciate solo a seguito di programmazione concertata. Resta inteso il rispetto della Legge 447/1995 e s.m.i. in materia di utilizzo di impianti di radiodiffusione sonora o simili.
- 6) La ripetizione, nel periodo di 3 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza di quanto prescritto ai commi precedenti, può concorrere a configurare l'abuso di titolo previsto dall'art. 10, R.D. n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare dell'attività. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.
- 7) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### **Art. 37 - Tutela della convivenza civile**

- 1) Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per spettacoli o trattenimenti pubblici debbono svolgere le rispettive attività con modalità atte ad evitare, all'interno o in prossimità dei relativi locali, assembramenti di avventori che arrechino forte disturbo all'altrui riposo e tranquillità, che impediscano o ostacolino la libera fruibilità degli spazi pubblici o che compromettano l'igiene ed il decoro della Città.
- 2) In particolare, al fine di assolvere al precetto di cui al periodo precedente, i titolari:
  - a) effettuano opera di invito e dissuasione degli avventori dal persistere nei comportamenti pregiudizievoli sopra menzionati;
  - b) interrompono l'attività, nelle aree esterne al locale di cui abbiano la disponibilità in forza di un titolo idoneo, nel caso in cui l'adozione delle cautele di cui al precedente punto a) non impediscano il verificarsi dei fenomeni descritti al comma 1);
  - c) collaborano con le Forze dell'Ordine eventualmente intervenute.
- 3) E' facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuare le categorie di esercenti di cui al precedente primo comma, che operino in zone determinate della città, tenute, mediante addetti all'assistenza alla clientela adeguatamente identificabili, a:
  - a) invitare gli avventori a cessare eventuali comportamenti pregiudizievoli dei beni tutelati dal comma precedente;
  - b) concorrere, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento di condizioni consone alla convivenza civile all'interno del locale e nelle aree esterne di cui abbiano la disponibilità, nonché nelle adiacenze del locale medesimo.
- 4) La violazioni delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### **Art. 38 - Attività rumorose**

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 dicembre dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il sabato e prefestivi; per il periodo dal 1 luglio al 31 agosto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il sabato ed i prefestivi, nel rispetto della normativa vigente.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno (come ad esempio la panificazione) dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è ammesso l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili nel rispetto della normativa vigente.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti

limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga.

- 6) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### **Art. 39 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

#### **Art. 40 - Uso dei dispositivi antifurto**

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a due minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00.

#### **Art. 41 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine"**

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, e/o antigrandine ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
- 3) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

#### **Art. 42 - Attrezzature da giardino**

- 1) Nei centri abitati, l'uso ad uso privato di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito con le stesse modalità previste all'art. 38 comma 2 del presente Regolamento.
- 2) Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
- 2 bis) Le disposizioni indicate al comma 1) non sono prescrittive nelle aree a rischio geomorfologico in cui insistono attività agricole di peculiare rilievo e pregio per il territorio comunale. Alla Giunta Comunale sono demandati gli adempimenti per l'individuazione di dette aree e la relativa regolamentazione.
- 3) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00.

#### **Art. 43 - Pubblicità fonica**

- 1) La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, ad esclusione di quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche e/o ulteriori disposizione dello specifico settore , è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

#### **Art. 44 - Altre attività rumorose**

- 1) L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto: dalle ore 7.00 alle ore 21.00, dal 1° aprile al 30 settembre; dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dal 1° ottobre al 31 marzo.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00.

#### **Art. 45 - Sosta o fermata di veicoli a motore**

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

#### **Art. 46 - Colombi in città e gabbiani**

- 1) I proprietari di immobili, abitati o meno, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanza, soffitte, cantine, solai ecc, potenzialmente utilizzabili dai colombi di città e dai gabbiani come aree di nidificazione o riparo non occasionale, facendo attenzione a non rinchiudere esemplari nelle strutture;
- 2) I proprietari di immobili infestati dai colombi o dai gabbiani sono tenuti alla pulizia del

- guano depositato nelle pertinenze dell'edificio;
- 3) Sono vietate la somministrazione diretta di cibo ai colombi o ai gabbiani e l'abbandono volontario di cibo o scarti di alimenti commestibili da tali animali in siti da questi accessibili.
  - 4) E' vietato, a chiunque trasporti colombi o gabbiani, di liberare gli stessi su tutto il territorio comunale.
  - 5) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.
  - 6) In caso di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 l'amministrazione comunale potrà altresì imporre ai proprietari la pulizia dell'area e la messa in sicurezza attraverso specifico provvedimento.

#### **Art. 47 - Aeromodelli e droni**

- 1) Fermo quanto previsto dal Regolamento "Mezzi aerei e pilotaggio remoto di ENAC", l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotate di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture ed installazioni e, comunque, nell'assoluto rispetto della privacy e della proprietà privata.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00.

### **TITOLO 5 ANIMALI**

#### **Art. 48 - Animali di affezione**

- 1) Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso. Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità. In particolare il responsabile deve assicurare all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata; garantirne l'equilibrio fisico mediante adeguate possibilità di movimento; salvaguardarne l'equilibrio comportamentale e psicologico evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia; adottare misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno; assicurare all'animale un ricovero idoneo e pulito.
- 2) I proprietari o possessori di animali di affezione devono garantire l'adeguato e costante controllo dell'animale affinché questi non arrechi in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 3) Per quanto non espressamente previsto nel presente TITOLO si rinvia alla normativa vigente ed in particolare a quanto disciplinato dalla L.R.T. n. 59/2009 e allo specifico regolamento comunale .
- 4) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### **Art. 49 - Custodia e tutela degli animali**

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:



- a. consentire che gli animali sporchino con deiezioni spazi pubblici o aperti al pubblico. Qualora si verificasse tale evenienza, i proprietari o i soggetti a vario titolo custodi degli stessi devono provvedere alla immediata pulizia del suolo. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.
  - b. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - c. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
  - d. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
  - 3) Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
  - 4) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### **Art. 50 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

- 1) L'allevamento di animali da reddito o autoconsumo è vietato nelle zone residenziali/commerciali/direzionali. In deroga potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dei competenti uffici comunali e del servizio veterinari dell'Azienda sanitaria locale. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00.

#### **Art. 51 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali**

- 1) Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché il Regolamento comunale per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.
- 2) il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300
- 3) E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti alla cattura di cani nell'esercizio delle loro funzioni. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.
- 4) Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a

persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

- 5) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100
- 6) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale o stradale di uso pubblico. La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

#### **Art. 52 - Molestia agli animali**

- 1) E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00.

#### **Art. 53 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi**

- 1) E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
- 2) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00.

### **TITOLO 6 POLIZIA ANNONARIA**

#### **Art. 54 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato**

- 1) L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetta alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004.
- 2) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito, ai sensi del D. L. 223/2006, il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. Pertanto, è vietato:
  - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso e/o non compostabili;
  - b) effettuare servizio di somministrazione assistita.
- 3) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 4) Chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla legge Regione Toscana n. 28/2005 e alla chiusura

dell'esercizio.

5) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00.

#### **Art. 55 - Attività miste**

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica, edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

#### **Art. 56 - Commercio in forma itinerante su aree pubbliche**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della normativa vigente. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla legge R.T. n. 28/2005.
2. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche:
  - a. all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  - b. all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
  - c. alla partecipazione alle fiere.
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
  - a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
  - b. per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione in caso di particolari eventi;
  - c. è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano, salvo espressa autorizzazione;
  - d. è vietata la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, ad una distanza non inferiore a 50 metri dagli ingressi cimiteriali.
4. E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.  
L'indicazione delle strade ed aree su cui è vietato il commercio itinerante è disciplinata con specifiche ordinanze sindacali.
5. La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

### **Art. 57 - Commercio su aree pubbliche - regime delle aree**

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, i produttori agricoli e gli artigiani che svolgono attività dimostrativa sul posto con riferimento ai beni venduti possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 32 metri quadrati. E' consentito l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita senza provocare danni e/o alterazioni al suolo stesso.
- 3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

### **Art. 58 - Attività di vendita in forma itinerante modalità di svolgimento**

- 1) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa, se non espressamente autorizzati.
- 2) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 3) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 4) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è obbligatorio utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 5) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 6) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 7) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 8) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00.

### **Art. 59 - Occupazioni per esposizione di merci**

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati all'esterno solo se:
  - a) sollevati da terra ad una altezza non inferiore a 50 cm
  - b) protetti lateralmente e in alto
  - c) lontani dal traffico veicolare o comunque opportunamente protetti.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse

contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento COSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 60 - Limitazioni al consumo di bevande alcoliche**

- 1) nel territorio del Comune di Massa è fatto divieto di acquisto, di detenzione, di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di minori. Tali divieti si estendono, nel suindicato contesto anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
- 2) nella circostanza di cui al punto precedente è fatto altresì divieto a chiunque di cedere a minori, anche gratuitamente, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Se la violazione commessa da minore è considerato responsabile l'esercente la potestà genitoriale, così come prescritto dalla legge n. 689/1981 s.m.i., a cui dovrà notificarsi il verbale di violazione amministrativa.
- 3) i gestori dei pubblici esercizi e i loro addetti che somministrano, a qualsiasi titolo, alcolici a minori saranno perseguiti a norma delle leggi vigenti e secondo le casistiche ivi disciplinate.
- 4) il Sindaco, secondo le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i., può altresì con ordinanza disporre il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico.
- 5) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### **Art. 61 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio**

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento COSAP.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1). E' in ogni caso vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 22.30 fino alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro e/o alluminio.
- 5) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

#### **Art. 62 - Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni**

- 1) Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, sono vietati la somministrazione, la

vendita, la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

- 2) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.
- 3) Se le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, la ripetizione, nel periodo di 6 mesi, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza di quanto prescritto, può concorrere a configurare l'abuso di titolo previsto dall'art. 10, R.D. n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare dell'attività. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.
- 4) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

### **Art. 63 - Luminarie**

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto la prescritta licenza dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Dette luminarie dovranno armonizzarsi per strada e/o piazza.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici sia pubblici che privati o ad uso pubblico e nei monumenti, previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, ed a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 3) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 4) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 5) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

### **Art. 64 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare

nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo. Detti festoni e/o addobbi dovranno armonizzarsi per strada e/o piazza.

- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

## **TITOLO 7 VARIE**

### **Art. 65 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza**

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

### **Art. 66 - Spettacoli di strada**

- 1) Conformemente alle disposizioni del Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo, rientrano nella categoria degli "*artisti di strada*", che si esibiscono con carattere artistico, musicale, canoro, teatrale, figurativo, i giocolieri, i mimi, i burattinai, i musicisti, i cantanti, i danzatori, i prestigiatori, i saltimbanchi, i ritrattisti, i pittori, i caricaturisti, i facchiri, i mangiafuoco, quando svolgono spettacolo libero ed estemporaneo nelle pubbliche vie e piazze cittadine, anche in modo itinerante, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo, ma giovandosi delle offerte spontaneamente elargite dal pubblico.
- 2) L'esercizio dell'attività artistica di strada di cui al comma 1 è soggetta ad apposito titolo abilitativo soltanto quando lo stesso sottragga spazi ad uso pubblico. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento C.O.S.A.P..
- 3) Ai "mangiafuoco" ed a coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e materie incendiabili, è vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella categoria "A" del D.M. 31.07.1934. I mangiafuoco non possono esibirsi ad una distanza inferiore a 30 mt. da edifici aperti al pubblico e devono attrezzarsi in modo che il pubblico rimanga a debita distanza di sicurezza nei momenti in cui sono prodotte fiamme. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma, è fatto obbligo all'artista di dotarsi di ogni idoneo dispositivo di sicurezza finalizzato ad

attenuare e/o mitigare gli effetti di eventuali incendi.

- 4) L'artista di strada è sempre responsabile di eventuali danni, che possano essere causati dalla sua esibizione al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata. Lo stesso deve lasciare il luogo della propria esibizione in condizioni di igiene, decoro e pulizia, ove necessario provvedendo al lavaggio del selciato; in particolare al termine dell'esibizione ciascun artista ha l'obbligo di verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia resa scivolosa.
- 5) In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi e riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, aventi caratteristiche di manifestazioni temporanee, potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l'arte di strada in deroga alle disposizioni dettate dai commi precedenti.
- 6) La violazione delle disposizioni previste nei commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00
- 7) La violazione delle disposizioni previste al comma 3 del presente articolo salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 500

#### **Art. 67 - Divieto di campeggio libero**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### **Art. 68 - Bagni**

1. Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3. E' vietato effettuare tuffi dal pontile.

La violazione delle disposizioni previsti nel comma 1 e 2 del presente articolo salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

La violazione della disposizione prevista nel comma 3 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.



### **Art. 69 - Negozi articoli per soli adulti**

- 1) La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che ne consentano la necessaria riservatezza e dalla cui vetrine e/o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
- 2) Qualora negli esercizi di cui al comma 1 si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza ed i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati e/o esposti in zone non immediatamente visibili.
- 3) La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 400,00.

### **Art. 70 - Prescrizioni in ambito di uso dei bagni**

- 1) E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione ai clienti.
2. La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

### **Art. 71 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di € 100,00.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi o aree pubbliche. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di € 100,00.
3. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di € 100,00.
4. E' vietato attaccare sui muri e su altri beni pubblici ( anche insistenti sulle pubbliche vie, quali lampioni, panchine, alberi, ecc...) locandine, adesivi, manifesti ad eccezione di quelli nei luoghi autorizzati. La violazione del presente precetto salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

### **Art. 72 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune**

1. E' vietato usare lo stemma, i contrassegni ed il gonfalone del Comune di Massa, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, manifestazioni ed eventi, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione delle disposizioni previsti nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o non trasgredisca diverse norme statali e regionali specifiche, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00.

## **TITOLO 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 73 - Abrogazione norme**

Sono abrogate tutte le norme regolamentari e le ordinanze sindacali in contrasto con il presente Regolamento.

### **Art. 74 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana, che si compone di n. 72 articoli, entra in vigore dalla data della sua esecutività.

### **Art. 75 - Norma finale**

Eventuali modifiche conseguenti alla sopravvenienza di disposizioni normative aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.